

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO

**Mostra - Mercato dell'antiquariato
oggettistica ed artigianato**

* * *

ADOTTATO con delibera Consiliare n° 51 del 14.04.1994

RIPUBBLICATO in data 30.05.1994

ARTICOLO 1

La mostra mercato dell'antiquariato – oggettistica – artigianato è una manifestazione periodica, istituita allo scopo di far rivivere e diffondere i valori della storia e della cultura del centro storico e della Città tutta.

Essa si svolge nell'ambito delle manifestazioni culturali, folcloristiche, popolari e religiose locali al fine di incentivare il turismo del territorio.

ARTICOLO 2

La Mostra - Mercato è gestita da un'apposita commissione denominata "Commissione di Gestione".

Compiti della Commissione di cui al comma precedente sono la programmazione e la gestione della Mostra – Mercato.

A tale proposito la Commissione collaborerà con gli Uffici Comunali competenti per materia, ed in particolare con il corpo dei VV.UU. e l'Ufficio Cultura e Turismo.

ARTICOLO 3

La Commissione di Gestione di cui all'articolo precedente è composta;

- dal Presidente nominato dal Sindaco;
- da un rappresentante del Comitato Operatori Centro Storico;
- da un rappresentante delegato dalle associazioni culturali aderenti;
- da un rappresentante degli espositori.

ARTICOLO 4

La Mostra – Mercato si avvarrà di un bollettino mensile.

In esso saranno riportati cenni storici, turistici e folcloristici, con un particolare riferimento all'esistenza e produzione di articoli oggetto della Mostra – Mercato.

Gli operatori della Mostra – Mercato potranno trovare nel bollettino un mezzo di informazione, di colloquio e spazio per reclamizzare i propri articoli.

La spesa sarà a totale carico degli operatori economici.

ARTICOLO 5

La Mostra – Mercato ha cadenza mensile.

La Commissione di Gestione definirà tempi e modalità di svolgimento della Mostra – Mercato.

ARTICOLO 6

La Mostra – Mercato può essere dotata di servizi ausiliari quali:

- a) servizio di posteggio dei mezzi di trasporto (operatori);
- b) servizio di sorveglianza;

- c) servizio di incontro fra i vari operatori;
 - d) ogni altro servizio che verrà proposto dall'apposita Commissione di Gestione o da parte di terzi.
- Le concessioni di detti servizi saranno regolate fra Comune ed Enti o Ditte concessionarie sentita la Commissione di Gestione.

ARTICOLO 7

Possono essere ammessi alla Mostra – Mercato i seguenti operatori economici:

- a) i commercianti all'ingrosso;
- b) i commercianti al minuto in sede fissa;
- c) i commercianti su aree pubbliche;
- d) gli industriali che provvedono alla produzione e trasformazione dei prodotti oggetto della manifestazione;
- e) gli artigiani.

In via occasionale ed ai soli fini della Mostra – Mercato possono essere ammessi cooperative, istituti o ditte individuali che pur non avendo i requisiti di legge per la vendita, intendono mettere in mostra i loro prodotti artigianali.

Per gli operatori di cui ai punti a) e d) è prevista l'ammissione in via eccezionale e sempre che gli articoli e le merci siano compatibili e attinenti alla Mostra – Mercato e comunque abbiano l'iscrizione al R.E.C.

ARTICOLO 8

Per partecipare alla Mostra – Mercato ogni operatore in possesso dei requisiti richiesti dovrà avanzare apposita domanda allegando ad essa la prescritta documentazione e cioè:

- a) per i commercianti all'ingrosso l'iscrizione al Registro Ditte a ai R.E.C. presso la prescritta Camera di Commercio;
- b) per i commercianti al minuto in sede fissa copia della relativa Autorizzazione Amm.va;
- c) per i commercianti su aree pubbliche copia della relativa Autorizzazione Amm.va così come previsto dalla legge 28.03.1991 n° 112 e relativo Regolamento di esecuzione;
- d) per gli industriali certificato di iscrizione al Registro Ditte e al R.E.C. presso la Camera di Commercio competente;
- e) per gli artigiani iscrizione presso il relativo albo della Camera di Commercio competente;
- f) per le ditte individuali o comunque per gli espositori che intendono partecipare ai soli fini della Mostra, una dichiarazione personale con sottoscrizione autentica nei modi di legge, da cui risulti che i prodotti che si intendono esporre sono di propria produzione o proprietà.

La domanda formulata in conformità a modelli messi a disposizione dall'Ufficio, dovrà pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della manifestazione e contenere i dati richiesti: in particolare i dati anagrafici, l'iscrizione al R.E.C. o al Registro Ditte, elenco dettagliato delle merci, la superficie da occupare e le caratteristiche delle strutture espositive, e nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 112.91.

ARTICOLO 9

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alla Mostra – Mercato.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla Mostra – Mercato sono accertati dall'Ufficio Polizia Amministrativa - Commercio e Artigianato attraverso l'esame della documentazione allegata

alla domanda presentata dagli operatori economici, che trasmetterà il parere alla Commissione di Gestione per l'assegnazione dei posteggi.

Gli articoli oggetto della Mostra – Mercato sono i seguenti:

- **ANTIQUARIATO:** oggetti d'arte, libri antichi, stampe, giornali d'epoca, filatelia, numismatica merletti o ricami antichi, mobili rigatteria, comunque oggetti riconducibili all'antiquariato;
- **ARTIGINATO:** ceramiche e vetri artistici, terrecotte, ferro battuto, rame e legno;
- **MODERNARIATO:** le merci che per caratteristiche specifiche possono rilevarsi come oggetti di valore artistico.

ARTICOLO 10

Per ogni domanda ammessa verrà redatta dall'Ufficio di Polizia Amministrativa – Commercio – Artigianato, in analogia a quanto avviene per le fiere tradizionali, una comunicazione di accoglimento che sarà rimessa alla ditta richiedente.

Detta autorizzazione, oltre che all'ammissione alla Mostra – Mercato, dà diritto alla ditta stessa di occupare il suolo pubblico in essa stabilito e nei giorni in essa indicati con le merci autorizzate.

Perché detta autorizzazione possa dichiararsi definitiva la ditta dovrà dare comunicazione al Comune di aver assolto al pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico indicata nella stessa.

Detta autorizzazione a frequentare la Mostra – Mercato e relativa autorizzazione ad occupare il suolo pubblico è vincolata all'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle Leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 11

Comportamento degli operatori degli operatori economici e del personale da essi dipendenti.

Gli operatori sono tenuti ad osservare, oltre quanto previsto dalle leggi e regolamenti, prescrizioni speciali:

- stretta osservanza dell'orario di apertura e chiusura della Mostra – Mercato e delle operazioni di carico e scarico;
- rispetto delle dimensioni dell'area assegnata, con divieto di cessione totale o parziale della stessa a terzi;
- divieto di gettare a terra immondizia ed oggetti che, oltre ad essere pericolosi per la circolazione, possono recare pregiudizio alla pulizia del suolo pubblico;
- obbligo di tenere sempre a disposizione nel suolo di vendita un recipiente o un sacco a perdere per la raccolta dei rifiuti;
- alla vendita dovrà essere presente il titolare o l'eventuale rappresentante autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- dovrà essere tenuta bene in vista l'autorizzazione a partecipare alla Mostra – Mercato;
- è vietato richiamare l'attenzione dei frequentatori con grida e schiamazzi;
- non deve essere ostacolato il libero transito dei pedoni o dei veicoli autorizzati;
- è consentita l'illuminazione del banco utilizzando mezzi non inquinanti;
- gli operatori devono mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza con merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi ed altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.

ARTICOLO 12

Area cittadina della mostra mercato

L'area cittadina riservata alla manifestazione è quella ricadente nella p.zza G. Matteotti e nelle altre piazze o vie adiacenti o comunque rientranti nel perimetro del centro storico, con esclusione di p.zza del Duomo.

ARTICOLO 13

Gli operatori economici sono responsabili delle proprie merci e degli eventuali danni causati a terzi o al suolo pubblico.

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune e la Commissione di Gestione non assumono responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deterioramento delle merci che dovessero per qualunque titolo derivare dagli operatori o dai frequentatori della Mostra – Mercato.

ARTICOLO 14

All'assegnazione dei posteggi possono concorrere tutti gli operatori economici, sia che abbiano cittadinanza italiana o straniera, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione di Gestione potrà derogare in presenza di operatori esperti e in grado di offrire una gamma ricca e assortita che a suo giudizio vale a qualificare la Mostra – Mercato.

ARTICOLO 15

Dimensioni dei posteggi

Le dimensioni dei posteggi saranno stabilite in relazione all'organico.

Tra ciascun posteggio dovrà essere mantenuto uno spazio libero di cm 70

ARTICOLO 16

Divieto di occupazione di area maggiore e di abbinamento.

Il concessionario non può effettuare occupazione di suolo pubblico superiore a quello assegnato.

A carico di chi viola le disposizioni del presente articolo viene comminato il pagamento di una somma da £ 100.000 a £ 600.000.

A tal fine avranno applicazione la legge 28.03.1997 n°112 ed altre disposizioni vigenti.

Nei casi di recidiva o più gravi verrà revocata la concessione.

ARTICOLO 17

Elenco degli aspiranti ad ottenere il posteggio.

Per aspiranti si intendono quelli operatori che pur avendo avanzata regolare domanda ed essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, non sono titolari di concessione.

Poichè nella Mostra – Mercato potrebbero verificarsi assenze da parte dei titolari, si ritiene opportuno che i relativi posteggi vengano occupati dagli aspiranti, garantendo anche a loro di operare nei limiti degli spazi a disposizione.

Al fine di evitare inconvenienti facilmente intuibili resta stabilito di attingere tra i nominativi dell'apposita graduatoria degli aspiranti.

ARTICOLO 18

Attrezzature di vendita e loro installazione e sgombro.

Non vengono fissate in modo tassativo le caratteristiche delle attrezzature espositive: si preferisce lasciare ad ogni operatore libera iniziativa nella convinzione che, decorose e rispondenti all'ambiente ed ai prodotti per i quali vengono predisposte, esse riescono ad offrire soluzioni oltre che di funzionalità anche di abbellimento dello spazio occupato.

La loro installazione comunque non deve deturpare guastare il suolo pubblico e lo sgombro deve essere totale dopo l'uso e senza danni di sorta.

E' vietato conficcare chiodi o altro nei muri ed utilizzare rami o parti di piante esistenti.

ARTICOLO 19

Obbligo di frequentare la Mostra – Mercato e verifica delle presenze.

Ogni operatore economico, titolare di posteggio, ha l'obbligo di frequentare la Mostra – Mercato.

Al fine di garantire la regolarità di ammissione alla Mostra – Mercato degli operatori economici, che hanno titolo per operarvi e la corrispondenza tra tale titolo e l'utilizzazione del posteggio assegnato, vengono effettuati nei mercati le necessarie operazioni di controllo, riassunte nell'operazione "Verifica delle presenze".

Dette operazioni di controllo degli operatori presenti ad opera del personale del Comune e della Commissione di Gestione all'uopo incaricato ha lo scopo:

- di prendere nota delle assenze degli operatori titolari di posteggio sull'apposito registro;
- di assegnare in via del tutto provvisoria, i posti rimasti disponibili ad altri operatori, attingendo alla graduatoria degli aspiranti;
- di verificare le condizioni per la eventuale revoca della concessione di posteggio.

ARTICOLO 20

Sono tollerate assenze occasionali dalla Mostra – Mercato in misura non superiore a tre edizioni non consecutive nell'arco dell'anno.

In caso di assenze consecutive viene disposta la sospensione della concessione dei posteggi ed il titolare viene invitato ad indicare entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento le cause che hanno determinato le assenze. Qualora l'interessato fornisca valida e tempestiva giustificazione viene reintegrato nella disponibilità del posteggio.

In caso contrario viene disposta la revoca della concessione di posteggio.

Comunque verranno applicate le norme contenute nella L. 112/91 e relativo Regolamento di attuazione.

ARTICOLO 21

Pulizia dei posteggi.

Ciascun operatore deve provvedere a conferire tutti i rifiuti non ingombranti nei “sacchi a perdere”.

A carico degli stessi operatori viene sancito l’obbligo di munirsi di attrezzature idonee per la raccolta degli scarti dei rifiuti che comunque non possono essere lasciati abbandonati sul piano stradale o in contenitori diversi da quelli prescritti.

ARTICOLO 22

I mezzi di trasporto degli operatori economici potranno trovare sistemazione, senza che venga assunta nessuna responsabilità da parte del Comune e della Commissione di Gestione, nei posteggi dell’uopo indicati.

ARTICOLO 23

Per tutte le informazioni inerenti la Mostra – Mercato gli interessati potranno rivolgersi al Comune presso l’Ufficio Polizia Amm.va Commercio Artigianato durante l’orario d’ufficio e/o nella sede della Commissione di Gestione.

ARTICOLO 24

Ogni operatore economico ha l’obbligo di provvedere preventivamente al pagamento della tassa di occupazione di spazio pubblico, alla quota di partecipazione alle spese di gestione e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi, così come previsto dai Regolamenti Comunali.

L’assenza della Mostra – Mercato non dà diritto al rimborso delle somme pagate.

ARTICOLO 25

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi.

I trasgressori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dalla L. 112.91, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 26

Sospensione e revoca dell’autorizzazione a frequentare la Mostra – Mercato.

Oltre che nei casi previsti da altri articoli del presente Regolamento, l’autorizzazione a frequentare la Mostra – Mercato può essere sospesa o revocata :

- 1) per mancato pagamento tassa occupazione suolo pubblico;
- 2) per cessione totale o parziale a terzi dell’area assegnata;
- 3) per essersi resi pericolosi per il pubblico con il proprio comportamento;
- 4) per cattiva gestione del posteggio nei riguardi delle norme igieniche e di decoro;
- 5) per motivi di ordine pubblico;
- 6) per infrazioni delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 27
Obbligo di accettazione.

Le presenti norme si intendono conosciute ed accettate in ogni loro parte e senza riserva alcuna da tutti gli operatori aspiranti o partecipanti alla Mostra – Mercato e ciò prima della presentazione di qualsiasi domanda.